

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1039} —

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VILLECCO CALIPARI, BELLANOVA, BOFFA, BOSSA, BRAGA, CALVISI, CARDINALE, ENZO CARRA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CODURELLI, CUOMO, FADDA, FEDI, FERRARI, FOGLIARDI, GHIZZONI, GINEFRA, GRASSI, LARATTA, MARCHI, MIGLIOLI, MISIANI, MOGHERINI REBESANI, MOTTA, OLIVERIO, QUARTIANI, ROSSA, RUBINATO, RUGGHIA, SAMPERI, SBROLLINI, SCHIRRU, TENAGLIA, TIDEI, VELO

Modifica all'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela e di garanzia dei diritti delle vittime di un reato

Presentata il 14 maggio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, era stato modificato l'articolo 111 della Costituzione, mediante l'inserimento di norme volte a garantire un processo definito e ritenuto « giusto » per dettato costituzionale.

La norma fondamentale e principale approvata nel 1999 concerneva l'attribuzione di un rango costituzionale al principio del contraddittorio; diverse singole disposizioni venivano a regolamentare la concretizzazione e l'esplicazione del principio del « giusto processo » e dello stesso

principio del contraddittorio, quali quelle relative alle « condizioni di parità » tra le parti, alla « ragionevole durata » del processo e alla terzietà e imparzialità del giudice.

In particolare, quella riforma costituzionale del 1999 interveniva su norme di natura processuale, per garantire alla persona accusata di un reato una vasta gamma di diritti e di facoltà, ponendo la posizione dell'accusato, per così dire, sotto un amplissimo ombrello protettivo, di rango estremamente elevato, come può essere solo il rango costituzionale.

Peraltro, la norma riformata dell'articolo 111 (inserita nella sezione II del titolo IV della parte seconda della Costituzione, recante: « Norme sulla giurisdizione »), pur citando ripetutamente « le parti » e « il contraddittorio » tra le parti, non specificava i diritti e le facoltà di tutte le parti di un processo, concentrando le proprie attenzione e preoccupazione sulla figura della persona accusata di reato. Ora, come è ben noto, mentre le norme concernenti un'altra parte fondamentale e necessaria del processo, il pubblico ministero (e l'esercizio dell'azione penale), si trovano sia nella sezione I sia nella sezione II del titolo IV, continuano invece a mancare nella Carta costituzionale norme specifiche a tutela di un'altra parte ancora del processo, la vittima dei reati, nonostante che, fin dalla parte iniziale del testo costituzionale, quella sui « Principi fondamentali », si faccia continuo riferimento a principi ed esigenze di « solidarietà politica, economica e sociale ».

È evidente quindi che, soprattutto dopo aver costituzionalizzato il principio della parità delle parti per potersi avere un « giusto processo », diviene inevitabile la previsione dell'inserimento nella Costituzione anche della tutela della rimanente parte, per di più quella di sovente più debole e meno protetta, sotto molti punti di vista: la vittima di un reato.

Si tratta certamente di una lacuna, che si riverbera anche all'interno del processo penale, ove la vittima del reato trova spazio soltanto se si costituisce parte civile. Devesi peraltro rilevare come a tale presenza, pur all'interno del processo, non sia garantita, allo stato delle norme, una piena tutela, anche perché essa inevitabilmente finisce per appesantire l'iter processuale, così costituendo (e così venendo per lo più percepita) un ostacolo alla rapida definizione del processo. Da ciò deriva una sorta di emarginazione della parte civile, pur costituita nel processo, ad esempio dai procedimenti speciali (l'impossibilità di interloquire nell'ambito di un patteggiamento della pena, l'esclusione dal giudizio per decreto di cui all'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale,

l'impossibilità di impugnare l'ordinanza di esclusione della parte civile dal processo, la non previsione della stessa parte tra i soggetti legittimati a chiedere al giudice un'integrazione probatoria ai sensi dell'articolo 441-bis del codice di procedura penale).

Ma l'esigenza di una piena tutela delle vittime del reato è fortemente avvertita ai vari livelli e alle diverse istanze della nostra società, anche perché la parte danneggiata, la parte offesa e la parte civile costituita ricoprono un ruolo e rappresentano un interesse che molte volte non è erroneo definire di natura pubblica o collettiva. Emblematico è il caso delle vittime del terrorismo, quello delle vittime delle stragi, quello degli infortuni-malattie mortali a causa del lavoro, quello delle vittime della criminalità, quello delle vittime di reati a sfondo sessuale soprattutto su minori, quello delle vittime di aggio-taggio o di reati societari-bancari, quello delle vittime dei reati di disastri ambientali. In tali fattispecie è evidente che, accanto ad una pretesa formalmente risarcitoria come richiesto dalla legge ordinaria (qualche volta magari per un risarcimento puramente simbolico), assumono maggior rilievo e importanza, anche a livello sociale, la richiesta di verità (anche processuale) e l'interesse all'individuazione e alla punizione del colpevole.

D'altra parte, che la tutela delle vittime dei reati sia un'esigenza fortemente sentita, è provato pure dalla circostanza che già nel corso della XIV legislatura fosse stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge costituzionale (il 30 luglio 2003) che mirava all'inserimento di una specifica previsione dei diritti e delle facoltà delle vittime di reato nell'articolo 111 della Costituzione (a firma di tutti gli allora capigruppo: Boato, Brugger, Castagnetti, Giordano, Intini, La Russa, Pecoraio Scanio, Pisicchio, Rizzo, Violante, Vito, Volontè - atto Camera n. 4251). E una proposta di legge costituzionale pressoché identica nel contenuto era stata di nuovo presentata nella XV legislatura il 29 giugno 2006 (atto Camera n. 1242 - Boato), mentre, sempre nella XV legisla-

tura, al Senato della Repubblica era stato depositato, il 4 luglio 2006, un disegno di legge, di contenuto analogo (atto Senato n. 724 - Casson ed altri).

Anche a livello internazionale tale esigenza emerge, in tutta evidenza, sia dalla trattazione che ne fa la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 sia dal contenuto dei provvedimenti frutto dell'attività giurisprudenziale della Corte di giustizia di Strasburgo, la quale ha riconosciuto specifici doveri di « penalizzazione » da parte dei singoli Stati, che hanno trovato una loro collocazione formale nella decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001. In questo atto del Consiglio si precisa cosa debba intendersi per « vittima » del reato e le si garantisce la possibilità di essere sentita durante il procedimento (articolo 3). Le si riconosce il diritto di accesso alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi (tra cui quella al patrocinio gratuito), con particolare riferimento al seguito riservato alla sua denuncia e ad essere informata, nei casi in cui esista un pericolo per la vittima, del rilascio dell'imputato o della persona condannata (articoli 4 e 6). Si riconosce il diritto al rimborso a favore della vittima, sia essa parte civile o testimone, delle spese sostenute a causa della legittima partecipazione al processo penale (articolo 7). Si riconosce il diritto alla protezione sua, a quella dei suoi familiari e alle persone ad essi assimilabili, ove si accerti l'esistenza di una seria minaccia di atti di ritorsione o di intromissione nella sfera della vita privata, protezione da garantire anche come riservatezza e tutela della sfera privata e dell'immagine, sia negli edifici giudiziari e di polizia che al loro esterno (articolo 8). Si prevede una normativa che incoraggi l'autore del reato a risarcire la vittima (articolo 9). Infine, sono previste la cooperazione tra Stati, finalizzata alla protezione degli interessi della vittima nel procedimento penale, nonché la costituzione di servizi specializ-

zati e di organizzazione dell'assistenza alle vittime.

Su questo tema si è avuta una notevole sensibilizzazione anche negli Stati Uniti d'America, che hanno approvato una proposta di emendamento alla Costituzione (*Crime Victims Bill of Rights*), volta a garantire una serie di diritti alle vittime dei crimini violenti: in particolare, quello ad informare e ad essere informate, a presenziare a tutte le fasi del procedimento, ad essere ascoltate in ogni fase del processo come avviene per l'imputato, ad essere informate su tutto ciò che riguarda l'aggressore, ad avere un processo rapido, ad ottenere il risarcimento totale dei danni da parte dell'imputato una volta che sia stato condannato, ad essere ragionevolmente protette dagli atti violenti dell'imputato o del condannato, ad essere informate sui diritti spettanti alle vittime.

Di fronte a tali tendenze e previsioni normative internazionali, che tendono a superare ritardi e vuoti legislativi fortemente pregiudizievoli per il soggetto più debole e meno garantito, diviene ancora più necessario e doveroso intervenire a tutela della vittima del reato anche all'interno delle regole del « giusto processo ».

E proprio per superare questi vuoti e questi ritardi, oltre che per riconoscere il livello istituzionale più elevato possibile alla tutela delle vittime e dei più deboli, si propone di riconoscere, nel testo dell'articolo 111 della nostra Costituzione, cittadinanza processuale alla vittima del reato, attraverso la previsione che ad essa sono applicate tutte le norme dettate a garanzia della persona accusata di un reato.

Si ritiene che sarà sufficiente questo richiamo « costituzionalizzato » per convincere il legislatore ordinario a dare attuazione al quadro normativo dettato a garanzia dei diritti delle vittime di reato in sede di Consiglio d'Europa, superando ritardi e dimenticanze e dando così avvio a un processo penale certamente più giusto per tutte le parti e quindi anche per le vittime dei reati.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione è inserito il seguente:

« La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato ».

